

**COMUNE DI MONTEMURLO**  
**PROVINCIA DI PRATO**  
**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E PUNTO RISTORO**  
**PRESSO IL POLO CULTURALE DI VILLA GIAMARI**  
**AVVISO E DISCIPLINARE DI GARA**  
**(CIG Z2814CB842)**

Il Comune di Montemurlo, via Montalese, 472/474 – 59013 Montemurlo (PO) – tel. 05745581 – fax 0574682363 – sito web <http://www.comune.montemurlo.po.it> – e-mail: [montemurlo@comune.montemurlo.po.it](mailto:montemurlo@comune.montemurlo.po.it), PEC [contratti.montemurlo@postacert.toscana.it](mailto:contratti.montemurlo@postacert.toscana.it), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 233 del 1 giugno 2015, rende noto che il giorno *mercoledì 24 giugno 2015, alle ore 15,00*, si terrà una gara con procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di caffetteria e punto ristoro presso il polo culturale di Villa Giamari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

Il presente avviso e disciplinare bando di gara è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Montemurlo, sul quotidiano nazionale, "Aste e appalti pubblici", nonché sui siti web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it)), dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana ([www.e.toscana.it](http://www.e.toscana.it), sezione 'Organizzazione: Osservatorio Contratti Pubblici') e del Comune di Montemurlo ([www.comune.montemurlo.po.it](http://www.comune.montemurlo.po.it), sezione 'Bandi e avvisi').

La presente procedura di affidamento, che viene eseguita ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, non è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti, in quanto tratta la concessione di servizi di cui all'allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 (categoria 26 "Servizi ricreativi, culturali e sportivi" – CPV 55330000-2). Pertanto, il Codice dei Contratti potrà essere applicato alla presente procedura solo se espressamente richiamato nel presente avviso e nei documenti di gara ad esso complementari.

## **1 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO**

La gara ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di caffetteria e punto ristoro presso i locali adibiti a bar nel Polo culturale di villa Giamari, in piazza don Milani, 1 (con accesso secondario anche da via G. Deledda snc), della superficie di circa mq 60,90, meglio individuati nella planimetria complementare agli atti di gara: vengono affidati al concessionario i locali con le strutture murarie, le finiture, l'uso dei servizi igienici e l'uso dei relativi impianti, dotati degli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, nonché l'utilizzo dello spazio all'aperto antistante i locali affidati, da intendersi in uso non esclusivo ma da subordinare agli indirizzi di utilizzo del Comune.

La concessione dei locali di cui trattasi è effettuata al fine di consentire la prestazione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto, con facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune una royalty e un canone minimo mensile, oltre a sostenere tutti i costi, nessuno escluso, previsti per gli arredi e le attrezzature, per le utenze, per la gestione dei locali e per lo svolgimento delle attività.

La royalty posta a base d'asta è pari al 5% (cinque per cento) sul fatturato complessivo ricavato dal Concessionario per la gestione del bar; il canone mensile a base d'asta è fissato in € 150,00.

Il pagamento del canone è fissato con cadenza mensile anticipata, mentre il pagamento della percentuale di royalty offerta sul fatturato dovrà avvenire con cadenza bimestrale sulla base dei dati forniti dal Concessionario. A tal fine, entro 10 (dieci) giorni dal termine del bimestre, il Concessionario dovrà inviare al Servizio comunale competente, individuato nel Servizio Cultura, l'importo del fatturato dei mesi di riferimento, derivante dall'attività di bar caffetteria e punto ristoro.

Ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto di concessione, si assume come valore la somma offerta in sede di gara come corrispettivo mensile della gestione, in aumento sulla base del canone mensile di € 150,00, moltiplicato per la durata della gestione (36 mesi), oltre IVA.

La concessione del servizio sarà affidata a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel capitolato speciale di appalto, documento complementare di gara.

## **2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi alla presentazione dell'offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni dell'art. 47 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000: a tale scopo, sarà utilizzato il modello predisposto dall'Ente oppure saranno rese tutte le dichiarazioni ivi contenute, costituendo esse requisiti obbligatori per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio.

Gli operatori economici con sede in uno Stato estero dovranno rendere le dichiarazioni secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, parimenti alla presentazione di documentazione per la dimostrazione dei requisiti, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.

Ai fini della partecipazione alla gara da parte di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, del D.L. 5/20120, convertito dalla L. 33/2009, e di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 240/1991, previsti all'art. 34, comma 1, rispettivamente lett. e bis) e f), del D.Lgs. 163/2006, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di impresa e all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 nel presente disciplinare e negli altri atti di gara.

NOTA BENE: Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti dal DL 24.06.2014, n. 90, convertito in L. 114/2014, il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine perentorio di 10 giorni, eventuali elementi e/o dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incompleti ovvero per i quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale, come ritenuto tale dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non rispetti il termine, o comunque non risponda, verrà escluso dalla procedura di gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei suddetti elementi e/o dichiarazioni obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari a € 100,00.

Il pagamento della penale è obbligatorio sia nel caso in cui il concorrente risponda nei termini, e quindi venga ammesso al prosieguo della gara, sia che il concorrente non rispetti i termini o ritenga di non rispondere, e quindi la stazione appaltante proceda all'esclusione. Qualora il concorrente non dovesse provvedere al pagamento, in seguito all'aggiudicazione provvisoria si procederà alla messa in mora del debitore ed eventualmente al recupero coattivo della somma.

#### **a) REQUISITI GENERALI:**

a1) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, previste all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006:

a1.1) lett. A), non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, e non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

#### **NOTA BENE:**

L'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale non impedisce la partecipazione a procedure concorsuali ad evidenza pubblica, ma, ricorrendone la fattispecie, il concorrente dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

1. dichiarazione sostitutiva di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...];

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...];

2. presentazione della seguente documentazione:

2.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

2.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del servizio e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al servizio;

2.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

2.3.1 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del servizio;

2.3.2 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al servizio;

2.3.3 attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

2.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

E' ammessa la partecipazione alla gara anche in raggruppamento temporaneo di imprese da parte di concorrenti ammessi a procedura di concordato preventivo, purché non rivestano la qualità di mandatari e gli altri soggetti raggruppati non siano assoggettati a loro volta a procedura concorsuale.

a1.2) lett. B), inesistenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 del medesimo D.Lgs. 159/2011, a carico del legale rappresentante, di amministratori muniti del potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, di titolare di impresa individuale, di soci in società in nome collettivo, di soci accomandatari in società in accomandita semplice, di eventuale direttore tecnico;

a1.3) lett. C), inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, comunque, inesistenza di condanne per i reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti all'art. 45, par. 1, della direttiva CE 2004/18, a carico del legale rappresentante, di amministratori muniti del potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, di titolare di impresa individuale, di soci in società in nome collettivo, di soci accomandatari in società in accomandita semplice, di eventuale direttore tecnico;

a1.4) lett. C), in caso di sostituzione o cessazione nell'anno 2014 di legale rappresentante, amministratori muniti del potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, titolare di impresa individuale, soci in società in nome collettivo, soci accomandatari in società in accomandita semplice, eventuale direttore tecnico, inesistenza a loro carico delle medesime sentenze di cui al punto a1.3) che precede (in caso contrario, indicazione del nominativo ed estremi dettagliati della condanna e dimostrazione con idonea documentazione di assunzione, da parte dell'impresa, di misure di completa ed effettiva dissociazione);

NOTA BENE: a proposito dei requisiti di cui ai punti a1.2), a1.3) e a1.4) che precedono:

- l'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 estende il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione a coloro che sono stati condannati con sentenza non passata in giudicato ma confermata in sede di appello per alcuni reati di particolare gravità;

- è necessario che i concorrenti dichiarino TUTTE le condanne eventualmente riportate, comprese quelle che beneficiano della non menzione, con le sole eccezioni dei casi in cui, con provvedimento espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna; la valutazione della incidenza delle condanne subite sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante;

- in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2013 (punto a1.4) anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente o incorporata o le società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

a1.5) lett. D), non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55, ovvero aver violato il divieto con decorrenza di almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione e, comunque, rimozione della violazione;

a1.6) lett. E), non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

a1.7) lett. F), non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune, né errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

a1.8) lett. G), non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza, tenendo conto che sono considerate gravi quelle violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a € 10.000,00 e che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

a1.9) lett. H) e lett. M bis), inesistenza di iscrizioni nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici-AVCP, ora ANAC, per la presentazione di false dichiarazioni e falsa documentazione:

- in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

- **(solo in caso di possesso di SOA)** ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

a1. 10) lett. I), non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;

**NOTA BENE:**

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva – DURC, in particolare le violazioni, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del D.M. 24.10.2007.

La regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione ad appalti pubblici è requisito indispensabile; i concorrenti dovranno quindi accertarsi del possesso di tale requisito fin dalla presentazione della domanda di partecipazione.

a1.11) lett. L), essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

a1.12) lett. M), inesistenza di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.8.2006, n. 248;

a1.13) lett. M ter), inesistenza della causa di esclusione di cui alla lettera m-ter, comma 1, dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, a carico del legale rappresentante, di amministratori muniti del potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, di titolare di impresa individuale, di soci in società in nome collettivo, di soci accomandatari in società in accomandita semplice, di eventuale direttore tecnico; in particolare:

- non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni in L. 203/1991, perché commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo;
- ovvero essere stati vittime di tali reati ma avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;
- ovvero essere stati vittime di tali reati ma non avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 689/1981 e/o in quanto dette circostanze non sono emerse dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;

a1.14) lett. M quater), inesistenza di situazioni di controllo con altro soggetto concorrente alla medesima procedura di affidamento, in base ai criteri di cui all'art. 2359 del codice civile, o di qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;

**NOTA BENE:**

A) I concorrenti, a proposito del requisito di cui al punto a1.14), che precede, dichiarano di aver formulato l'offerta in modo autonomo e, alternativamente:

- di non trovarsi, rispetto ad alcun soggetto partecipante al presente bando, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che comporti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
- di trovarsi con altri soggetti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ma di non essere a conoscenza della loro partecipazione al presente bando;
- di trovarsi con altri soggetti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di essere a conoscenza della loro partecipazione al presente bando, indicandone i nominativi, la sede legale e la tipologia del legame esistente.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte risultino imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

a2) eventuale assoggettamento agli obblighi di cui alla L. 383/2001;

a3) ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

a4) rispetto dei contratti di lavoro e ottemperanza alle norme in materia di costo del lavoro e di retribuzione del personale dipendente;

a5) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

a6) possesso di tutti gli altri requisiti indicati nel modello di autodichiarazione.

In caso di:

- consorzi lett. b) e c), i requisiti generali, di cui alle lettere a)/m-quater) che precedono, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;

- raggruppamento di imprese o consorzi ordinari di concorrenti i requisiti generali, di cui alle lettere a)/m-quater) che precedono, dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

**NOTA BENE:**

A) Ai sensi dell'art. 38, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, le cause di esclusione previste all'art. 38 della medesima normativa e sopra dettagliate alla lett. a1) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992, o del D.Lgs. 59/2011, ed affidate ad un custode o amministratore



giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

B) Le attestazioni dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del Codice (punti a1.2, a1.3, a1.13 del presente disciplinare):

B.1) devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice:

- per le imprese individuali: da titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: da socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: da soci accomandatari e direttore tecnico;
- per le altre società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- per le società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria: da entrambi i soci;

B.2) potranno essere rese dal legale rappresentante, per conto dei soggetti interessati sopra indicati (vedi B.1), mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali rilascia la dichiarazione; a tale scopo potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione dei requisiti reso disponibile dalla stazione appaltante, punti 4.2.1, 4.2.2, 4.3;

B.3) *in alternativa*, i soggetti interessati (vedi B.1) dovranno presentare singolarmente le dichiarazioni richieste; a tale scopo potrà essere utilizzato il modello A, allegato al modello di dichiarazione requisiti.

C) L'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice (punto a1.4) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il soggetto concorrente non dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione.

#### **b) REQUISITI SPECIALI:**

##### **b1) requisiti di capacità professionale:**

**b1.1) iscrizione alla CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di attività coincidente con l'oggetto di gara, in particolare per attività di somministrazione di alimenti e bevande;**

**b1.2) possesso di uno dei seguenti requisiti previsti all'art. 14 della L.R. 07.02.2005, n. 28, e all'art. 71, D.Lgs. 59/2010 e successive modifiche, in particolare:**

**b1.2.1) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;**

**b1.2.2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizione equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;**

**b1.2.3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.**

**b1.3) possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 13 della L.R. n. 28/2005 e dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia";**

**b2) requisiti di capacità tecnico-organizzativa: aver svolto nell'ultimo triennio (2012/2014), con esito positivo, attività di somministrazione alimenti e bevande per almeno 18 mesi, anche in modo non continuativo. A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte, in qualità di impresa, con indicazione di eventuali destinatari del servizio (soggetti pubblici e/o privati) e dei periodi di attività.**

#### **NOTA BENE:**

- I requisiti speciali di cui al punto b2) che precede sono richiesti in quanto è interesse della stazione appaltante selezionare un interlocutore contrattuale affidabile e professionale, a garanzia dello svolgimento del servizio in modo adeguato e rispondente alle necessità del Comune; in ogni caso, i requisiti speciali richiesti rispettano i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
- La dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti, resa mediante compilazione delle rispettive sezioni del modello di autodichiarazione o, in alternativa, mediante dichiarazione a parte, dovrà essere contenuta, in ogni caso, nella busta n. 1, ed essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

I *requisiti professionali* di cui al punto b1.2) che precede, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale, in caso di imprese individuali ovvero di società ovvero di organismi collettivi.

In caso di:

- consorzi lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane), i requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo seguente:

- i requisiti *di capacità professionale*, di cui al punto b1) che precede, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;

- i requisiti *di capacità tecnico-organizzativa*, di cui al punto b2) che precede, dovranno essere posseduti dal consorzio;

- consorzi lett. c) (consorzi stabili), i requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo seguente:

- i requisiti *di capacità professionale*, di cui al punto b1) che precede, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;

- i requisiti *di capacità tecnico-organizzativa*, di cui al punto b2) che precede, dovranno essere posseduti dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato come esecutore;

- raggruppamento di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo seguente:

- i requisiti *di capacità professionale*, di cui al punto b1) che precede, dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

- il requisito *di capacità tecnico-organizzativa*, di cui al punto b2) che precede, dovrà essere posseduto da ogni impresa raggruppata nella misura percentuale almeno corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata; l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere tale requisito almeno in misura maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio.

### 3 – DOCUMENTAZIONE

Fanno parte della documentazione di gara:

- 1) il presente avviso e disciplinare di gara;
- 2) il modello di domanda di partecipazione;
- 3) il modello di autodichiarazione dei requisiti;
- 4) il capitolato speciale di appalto;
- 5) le planimetrie delle strutture;
- 6) il modulo offerta.

Essa è integralmente disponibile su Internet al sito <http://www.comune.montemurlo.po.it>, sul sito della Regione Toscana, limitatamente al presente avviso e disciplinare, nonché presso i punti di contatto Servizio Contracting&Contenzioso, via Montalese, 474 – tel. 0574558211-214-225 – fax 0574682363 (mailto: [valentina.cecchi@comune.montemurlo.po.it](mailto:valentina.cecchi@comune.montemurlo.po.it); [mascia.cecchi@comune.montemurlo.po.it](mailto:mascia.cecchi@comune.montemurlo.po.it); [cinzia.fischetti@comune.montemurlo.po.it](mailto:cinzia.fischetti@comune.montemurlo.po.it)) e Servizio Cultura, presso Villa Giamari, piazza don Milani, 1 - tel. 0574558569-567 - fax 0574558572 (mailto: [luana.grossi@comune.montemurlo.po.it](mailto:luana.grossi@comune.montemurlo.po.it)).

### 4 - MODALITA' DI FORMULAZIONE E CONSEGNA DELL'OFFERTA

I soggetti concorrenti dovranno far pervenire *entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 24 giugno 2015* al seguente indirizzo: Comune di Montemurlo – Ufficio Protocollo generale, via Montalese, 474 – 59013 Montemurlo (PO) (orario di apertura: lun/ven 8,30/13,30), mediante servizio postale o agenzie autorizzate o consegna diretta, un *plico-offerta* (o busta grande) sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: *OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E PUNTO RISTORO PRESSO IL POLO CULTURALE DI VILLA GIAMARI – Scadenza ore 12,00 del 24 giugno 2015.*

Esso dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste, tutte sigillate, controfirmate e riportanti le diciture, secondo il caso ricorrente, "BUSTA N. 1", "BUSTA N. 2", o "BUSTA N. 3".

**BUSTA N. 1**, contenente:

1a) domanda di partecipazione redatta in lingua italiana su carta legale, sottoscritta da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto concorrente; a tale scopo potrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dall'Ente: in ogni caso, la domanda dovrà essere conforme a tale schema.

In caso:

- di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti:
  - costituiti, la domanda dovrà essere presentata dal solo soggetto capogruppo o dal consorzio;
  - da costituire, la domanda dovrà essere presentata da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio;
- di consorzi di cooperative o di imprese artigiane e di consorzi stabili, la domanda dovrà essere presentata dal consorzio;
- di avvalimento, la domanda dovrà essere presentata dall'impresa concorrente ausiliata.

1b) dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto concorrente relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e giuridico e di carattere tecnico, precisati al paragrafo 2 del presente disciplinare; a tale scopo, potrà essere utilizzato il modello di autodichiarazione predisposto dall'Ente e facente parte degli atti di gara oppure dovranno essere rese tutte le dichiarazioni contenute nel medesimo modello, costituendo esse requisiti obbligatori per la partecipazione alla procedura di affidamento.

La dichiarazione dei requisiti generali e speciali dovrà essere resa:

- da ogni singolo concorrente;
- da tutti i soggetti raggruppati o consorziati o in corso di raggruppamento o di consorzio per RTI e consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi;
- dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto per consorzi di cooperative o di imprese artigiane e per consorzi stabili;
- dall'impresa concorrente ausiliata e dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

Oltre alla domanda di partecipazione e alle dichiarazioni previste negli atti di gara, dovranno essere prodotti:

- in caso di partecipazione di RTI già costituiti, l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato capogruppo e l'elenco completo delle imprese raggruppate;
- in caso di partecipazione di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, l'atto costitutivo e l'elenco delle imprese che fanno parte del consorzio;
- in caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l'indicazione della ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appalto tra i soggetti associati e l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i membri si conformeranno alla disciplina prevista all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, conferendo mandato al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (cfr. modello di autodichiarazione);
- in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane, l'indicazione dei consorziati esecutori dell'appalto, in caso di aggiudicazione (cfr. domanda di partecipazione);
- in caso di consorzi stabili, l'indicazione dei consorziati esecutori dell'appalto ovvero la dichiarazione che l'appalto sarà eseguito direttamente o, qualora l'appalto venga eseguito in parte tramite i consorziati, la dichiarazione corrispondente e l'indicazione dei consorziati esecutori dell'appalto (cfr. domanda di partecipazione).

NOTA BENE: È vietata la modifica della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1), lett. b), c) e e), del D.Lgs. n. 163/2006 rispetto all'impegno sottoscritto in sede di offerta, concomitante o successiva alle procedure di affidamento di cui al presente appalto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto e l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorziati, nonché dello stesso consorzio. Fanno eccezione i casi di modifiche soggettive della composizione dei raggruppamenti a seguito del verificarsi di eventi patologici che colpiscono il mandante o il mandatario, previsti all'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto non prescritto negli atti di gara, trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.

1c) capitolato speciale di appalto, controfirmato in ogni pagina o in calce per accettazione;

Il CSA dovrà essere sottoscritto:

- dal legale rappresentante;

- per riunioni di imprese o consorzi di concorrenti già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio;
- per riunioni di imprese o consorzi di concorrenti non ancora costituite, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi;
- per consorzi di cooperative o di imprese artigiane e per consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

1d) ricevuta di avvenuto sopralluogo, svolto secondo le modalità descritte al paragrafo 7 - 'Sopralluogo';

1e) documentazione per eventuale avalimento dei soli requisiti speciali (cfr. paragrafo 5, 'Avalimento', a cui si rimanda):

- modello di autodichiarazione requisiti generali e speciali;
- dichiarazioni comprese nella sezione "Avalimento" di detto modello;
- presentazione di originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione i requisiti e le risorse necessarie all'impresa ausiliata o, in alternativa, se appartenenti allo stesso gruppo, dichiarazione sostitutiva del legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

**BUSTA N. 2**, contenente ESCLUSIVAMENTE l'offerta tecnica, costituita da un elaborato in carta semplice, redatto in lingua italiana, di volume complessivamente non superiore a 8 pagine formato A4, impostate con margini sup 2,5, inf 2, DX 2, SX 2, in carattere Times New Roman, punto 12, che dovrà riportare tutte le informazioni inerenti le modalità organizzative del servizio e gestione dei locali, delle attrezzature e degli arredi, e le proposte in merito a quantità e qualità dell'offerta di ristorazione, comprendendo anche tutte le proposte migliorative che il concorrente ritenesse opportuno ed utile apportare, senza oneri né per l'Amministrazione comunale né per l'utente finale, al fine di offrire una organizzazione più funzionale, efficiente ed innovativa dei servizi di cui trattasi.

In particolare, l'offerta tecnica dovrà riportare in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di progetto di gestione secondo la prescrizioni di seguito elencate e quelle contenute nel capitolato speciale di appalto:

A) modalità organizzative e funzionali del servizio: descrizione dettagliata del funzionamento del servizio di caffetteria e ristoro, comprendente l'orario di apertura al pubblico previsto, l'indicazione del numero minimo degli addetti impiegati, le rispettive qualifiche e mansioni, il monte orario lavorativo pro-capite, etc;

B) Proposte di riqualificazione degli spazi migliorative e innovative: descrizione degli arredi aggiuntivi, degli strumenti e dei complementi di arredo interno ed esterno o altro che il gestore intende aggiungere senza oneri per l'Amministrazione nello spazio di propria pertinenza, allo scopo di migliorare il servizio;

C) qualità e quantità dell'offerta di ristorazione: Scelte qualitative in materia di ristorazione (es. offerta di prodotti della Filiera corta di Montemurlo, allestimento scaffale Filiera corta, prodotti km 0, varietà dell'offerta rispetto alle diverse esigenze e gusti alimentari, etc.);

D) offerte migliorative e facoltative: proposte offerte in via facoltativa senza oneri aggiuntivi rispetto al prezzo di gara, finalizzate al miglioramento dell'erogazione dei servizi o ad un apporto qualitativo dell'offerta (a titolo di esempio, servizio di catering per iniziative culturali organizzate dal Comune di Montemurlo all'interno della biblioteca e del servizio cultura durante il periodo di vigenza del contratto, in occasione di inaugurazioni mostre, presentazioni libri, etc.; realizzazione di eventi culturali estivi a costo zero per l'Ente; etc.).

Il progetto tecnico potrà essere corredato da documentazione, in forma sintetica ed esaustiva, riferita ai vari aspetti dell'offerta e dovrà essere illustrato in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione. Il servizio offerto dovrà essere reso in maniera ottimale, mediante autonomia di gestione ed assunzione di tutti i rischi connessi, compreso quello imprenditoriale. Si precisa, inoltre che sarà cura del soggetto gestore l'individuazione del personale che sarà impiegato a vari livelli per la resa ottimale dei servizi richiesti.

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.



Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del D.lgs. 163/2006, i concorrenti potranno indicare le sezioni di offerta tecnica costituente segreto tecnico o commerciale da sottrarre all'accesso, motivando e comprovando in modo adeguato tale diniego; per i dettagli si rimanda al paragrafo 14, 'Diritto all'accesso'.

NOTA BENE: La Commissione giudicatrice valuterà il progetto tecnico, nelle sue diverse componenti, in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, affidabilità, in modo da poterne valutare il livello di realizzabilità. Nella formulazione dell'offerta tecnica, quindi, si raccomanda il rispetto di tali criteri, tenendo conto che quanto dichiarato costituisce obbligazione vincolante in caso di aggiudicazione.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante;
- per raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio;
- per raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi;
- per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

**BUSTA N. 3**, contenente ESCLUSIVAMENTE la dichiarazione di offerta economica, redatta in carta semplice, conformemente allo schema predisposto dalla stazione appaltante, parte integrante degli atti di gara. Dovranno essere indicati, in cifre ed in lettere, i seguenti elementi:

- la percentuale offerta come royalty sul fatturato complessivo ricavato dalla gestione del bar, in aumento sulla base d'asta del 5% (cinque per cento);
- la somma offerta come corrispettivo della gestione in aumento sulla base del canone minimo mensile di € 150,00 (cento), espressa in valore assoluto (in euro);

L'offerta dovrà riportare, inoltre:

- l'indicazione dei costi per la messa in sicurezza dai rischi specifici connessi con l'attività di impresa per l'esecuzione del servizio per tutta la durata del contratto di concessione, già compresi nell'offerta economica;
- la ragione sociale, l'indirizzo e i dati fiscali dell'Impresa concorrente, le generalità e le qualifiche del sottoscrittore, la data e la firma per esteso del legale rappresentante.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina:

- dal legale rappresentante;
- per raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio;
- per raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi;
- per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Per l'esame delle offerte e i criteri che saranno applicati ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, si rimanda al paragrafo 9, 'Esame delle offerte e criteri di aggiudicazione dell'appalto'.

Si rende noto che non sarà ammessa alla gara l'offerta:

- a) che risulti pervenuta oltre il termine fissato, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti; la presentazione dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo essa non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) che non sia stata sottoscritta dal soggetto offerente e/o il plico non rechi la denominazione del mittente, salvo il caso in cui l'offerta e/o il plico siano riconducibili al soggetto offerente;
- c) che contenga riserve o condizioni, risulti parziale e/o presenti correzioni, sia giunta per telegramma o per fax o espressa in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta relativa ad altro bando;
- d) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del D. Lgs. 163/2006, del regolamento attuativo e delle altre disposizioni di legge;
- e) sia mancante, anche parzialmente, delle dichiarazioni e della documentazione richieste, salva la facoltà di regolarizzare prevista dal combinato dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs.

163/2006, come introdotti dall'art. 39 comma 2, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114;

f) sia mancante del riferimento alla gara, cui l'offerta è rivolta;

g) in caso di non integrità del plico generale contenente l'offerta o nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

h) nel caso in cui non sia stato eseguito il prescritto sopralluogo;

i) sia stata presentata da soggetti che partecipano alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero anche in forma individuale;

l) sia riconducibile, parimenti ad altre offerte, ad un unico centro decisionale;

m) sia stata presentata da consorzi stabili o di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane e da loro consorziati per i quali il consorzio di rispettiva appartenenza ha dichiarato di concorrere ovvero da soggetti che partecipano a più di un consorzio stabile.

Nei casi indicati agli ultimi tre punti, si procederà ad escludere i singoli concorrenti e tutti i raggruppamenti e i consorzi cui essi partecipino nonché i concorrenti le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

## 5 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto al concessionario di subappaltare o sub-concedere anche parzialmente ad altri soggetti il servizio oggetto della concessione, pena la risoluzione del contratto.

Non viene considerato subappalto il ricorso a ditte esterne per la manutenzione e per gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 81/2008.

## 6 – AVVALIMENTO

I concorrenti potranno avvalersi dell'istituto di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche per dimostrare ESCLUSIVAMENTE il possesso di uno o più dei seguenti requisiti speciali richiesti per la partecipazione e l'esecuzione del servizio:

b2) requisiti di capacità tecnico-organizzativa: aver svolto nell'ultimo triennio (2012/2014), con esito positivo, attività di somministrazione alimenti e bevande per almeno 18 mesi, anche in modo non continuativo. A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte, in qualità di impresa, con indicazione di eventuali destinatari del servizio (soggetti pubblici e/o privati) e dei periodi di attività.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo delle dichiarazioni da rilasciare (cfr. art. 2 del presente disciplinare e sezione "Avvalimento" del modello di autodichiarazione, parte integrante degli atti di gara), nonché di presentare originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione i requisiti e le risorse necessarie, intesi in senso strumentale e di know how, effettivamente posseduti, per l'esecuzione del servizio per l'intera durata dell'appalto; in alternativa, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa appartenente al medesimo gruppo, potrà essere resa una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

NOTA BENE: Data la particolarità del servizio, la stazione appaltante procederà alla verifica sul piano sostanziale dei contenuti dell'eventuale avvalimento: pertanto, l'impresa ausiliaria dovrà impegnarsi a garantire nei confronti dell'impresa concorrente ausiliata gli elementi tecnico-organizzativi necessari alla qualificazione, nonché l'utilizzo di personale idoneo per numero e qualifica, le attrezzature, i materiali e tutto quanto risulti necessario all'esecuzione del servizio e di cui il concorrente sia carente. Il concorrente ausiliato dovrà, quindi, dimostrare di disporre effettivamente dei requisiti speciali, in termini di capacità umana, economica, finanziaria, tecnica ed organizzativa, del soggetto di cui intende avvalersi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Si applicano i divieti di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche, in particolare:

- non è ammesso che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria a pena di esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi;
- non è consentita la contemporanea partecipazione alla gara dell'impresa concorrente e di quella ausiliaria a pena di esclusione di entrambi i soggetti.

## 7 - SOPRALLUOGO

A pena di esclusione, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso le strutture destinatarie del

servizio. Ai sopralluoghi dovrà partecipare il legale rappresentante o soggetto autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa concorrente o incaricato dell'impresa medesima munito di apposita delega.

Gli appuntamenti dovranno essere richiesti al responsabile del servizio Cultura e Biblioteca, dr.ssa Luana Grossi, tel. 0574558569-567 - fax 0574 558758 – mailto: [luana.grossi@comune.montemurlo.it](mailto:luana.grossi@comune.montemurlo.it), la quale potrà designare un proprio delegato.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo, che verrà rilasciata dall'incaricato, dovrà essere allegata agli atti di gara ed inserita nella busta n. 1 (cfr. paragrafo n. 4, 'Modalità di formulazione e consegna dell'offerta').

## 8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà il giorno *mercoledì 24 giugno 2015, alle ore 15,00*, con *eventuale prosecuzione il giorno successivo, 25 giugno 2015, alle ore 9,30*, presso la sede del comune di Montemurlo, in via Montalese, 474, secondo il seguente programma:

- in *seduta pubblica*, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti ed alla loro apertura; sarà, quindi, verificata l'integrità delle buste n. 1, n. 2 e n. 3 e sarà accertata la regolarità della documentazione contenuta nelle buste n. 1, provvedendo alla conseguente ammissione dei concorrenti; in quanto servizio compreso nell'allegato II B del D.Lgs. 163/2006, sottratto all'applicazione integrale del Codice dei contratti e degli appalti pubblici, non si richiederà la documentazione probatoria dei requisiti speciali come disciplinato all'art. 48 di tale norma. La Commissione procederà, quindi, all'apertura delle buste n. 2 allo scopo di verificare esclusivamente la presenza dei documenti prodotti dai singoli concorrenti;
- in *seduta segreta*, la Commissione procederà poi all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche;
- in *seduta pubblica*, la Commissione, per il tramite del Presidente, renderà pubblico l'esito della valutazione delle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura del rispettivo contenuto; qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che non siano state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione; quindi, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti all'offerta economica, alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta tecnica e offerta economica), alla formazione della graduatoria provvisoria di gara e alla proclamazione del concorrente provvisoriamente aggiudicatario.

Trattandosi di un servizio di cui all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006, la Commissione, qualora verifichi la presenza di elementi tali da far sospettare di anomalia l'offerta, procederà alla richiesta di giustificazioni all'aggiudicatario provvisorio, in contraddittorio; la valutazione degli elementi giustificativi dell'offerta, fase in cui il RUP o la Commissione di gara potranno essere coadiuvati da apposito staff tecnico, e tutto il contraddittorio saranno svolti in *seduta riservata*.

La gara è pubblica nelle fasi sopra indicate, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione una delega specifica potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e le loro dichiarazioni risulteranno nel verbale.

La Commissione giudicatrice, durante l'analisi delle offerte, ha la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione da essi presentata.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione dirigenziale previo accertamento del regolare svolgimento delle operazioni condotte dalla Commissione. Essa diverrà efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, successivamente all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

NOTA BENE: La mancanza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva e dalla graduatoria, l'escussione della cauzione provvisoria, la comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 con le modalità di cui alla Determinazione n. 1/2008 assunta da tale organismo di controllo, le conseguenze penali previste per false dichiarazioni ed il risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Si raccomanda, quindi, ai concorrenti di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni dei requisiti, come previsti all'art. 2 del presente bando-disciplinare e nel modello di autodichiarazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:

- di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte risultino non accettabili, non congrue o inadeguate rispetto all'oggetto della selezione e/o per mutate esigenze del servizio e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

- di procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara, salvo nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Ogni decisione presa in merito sarà in ogni caso comunicata tempestivamente con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune ([www.comune.montemurlo.po.it](http://www.comune.montemurlo.po.it)).

## 9 - ESAME DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, sulla base dei seguenti parametri:

- A) offerta qualitativa: massimo 60 punti  
B) prezzo: massimo 40 punti.

### A) OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 60 punti.

La Commissione giudicatrice valuterà il progetto tecnico, nelle sue diverse componenti e in relazione agli aspetti più organizzativi e gestionali, in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, affidabilità, in relazione al contesto in cui il servizio sarà svolto.

La valutazione del progetto tecnico di ogni concorrente avverrà distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione, attribuendo i punteggi come di seguito indicato:

CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORE PONDERALE
A) modalità organizzative del servizio	15
B) proposte di riqualificazione degli spazi	15
C) qualità e quantità dell'offerta di ristorazione	15
D) Offerta facoltativa e migliorativa	15

#### A) modalità organizzative del servizio

Il progetto di gestione sarà valutato secondo il seguente criterio, al quale sarà assegnato, secondo la valutazione, il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
descrizione dettagliata del funzionamento del servizio di caffetteria e ristoro, comprendente l'orario di apertura al pubblico previsto, l'indicazione del numero minimo degli addetti impiegati, le rispettive mansioni, il monte orario lavorativo pro-capite, etc;	15

#### B) Proposte di riqualificazione degli spazi:

Il progetto di gestione sarà valutato secondo il seguente criterio, al quale sarà assegnato, secondo la valutazione, il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Proposte di riqualificazione degli spazi migliorative e innovative, con descrizione degli arredi aggiuntivi, degli strumenti e dei complementi di arredo interno ed esterno o altro che il gestore intende aggiungere senza oneri per l'amministrazione nello spazio di propria pertinenza, allo scopo di migliorare il servizio;	15

#### C) qualità e quantità dell'offerta di ristorazione:

Il progetto di gestione sarà valutato secondo i seguenti subcriteri, ai quali saranno assegnati, secondo la valutazione, i punteggi massimi a fianco riportati:

SUBCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Scelte qualitative in materia di ristorazione (es. offerta di prodotti della Filiera corta di Montemurlo, allestimento scaffale Filiera corta, prodotti km 0, varietà dell'offerta rispetto alle diverse esigenze e gusti alimentari, etc.);	15

#### D) Offerta facoltativa e migliorativa:

Potranno essere proposti, in via facoltativa, servizi ed attività finalizzate al miglioramento dell'erogazione dei servizi o ad un apporto qualitativo dell'offerta; le proposte migliorative, offerte senza oneri aggiuntivi rispetto al prezzo di gara, dovranno essere illustrate in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo da poterne valutare la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità; le eventuali offerte migliorative saranno valutate secondo il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Elementi migliorativi che si intende offrire in via facoltativa (a titolo di esempio: servizio di catering per iniziative culturali organizzate dal Comune di Montemurlo all'interno della biblioteca e del servizio cultura durante il periodo di vigenza del contratto, realizzazione di eventi culturali estivi a costo zero per l'Ente, etc.)	15

La valutazione delle offerte tecniche, in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'applicazione del metodo di cui all'allegato P al DPR 207/2010 [punto II), a), 4]: i coefficienti, variabili tra zero e uno, saranno assegnati dalla Commissione in relazione ai criteri di valutazione, in valori centesimali, attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze della stazione appaltante, alla completezza dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi e alla pertinenza del metodo e degli strumenti proposti:

- ottimo = 1
- più che buono = 0,85
- buono = 0,75
- sufficiente = 0,5
- scarso = 0,25
- non sufficiente / informazioni lacunose o contrastanti o assenti = 0

Si precisa che i coefficienti saranno determinati secondo la seguente procedura:

- 1) attribuendo in modo discrezionale ad ogni proposta dei concorrenti, da parte di ogni commissario, un coefficiente, variabile tra zero ed uno, indicativo della valutazione effettuata sulla base dei criteri;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti.

In relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica aventi natura qualitativa, il punteggio per subcriterio/criterio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente attribuito per il corrispondente valore massimo del rispettivo subcriterio/criterio.

Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole offerte per ogni criterio.

Sarà preso in considerazione fino al II decimale, senza alcun arrotondamento.

#### B) OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito nel modo seguente:

- incremento percentuale della royalty a base d'asta (5%) sul fatturato complessivo derivante dalla gestione del bar: massimo 20 punti;

il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà il valore della royalty più alto, espresso in percentuale; le offerte dei restanti concorrenti saranno valutate applicando la seguente formula:

$$X = (Ra * 20) / R_{max}$$

dove:



X è il punteggio da attribuire all'offerta in esame, Ra è il valore offerto dal concorrente, Rmax è il valore dell'offerta più conveniente (royalty più alta);

- incremento del canone mensile di € 150,00, oltre IVA: massimo 20 punti;

il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà la più alta somma offerta come corrispettivo della gestione in aumento sulla base del canone mensile di € 150,00, IVA esclusa, espressa in valore assoluto (in euro); le offerte dei restanti concorrenti saranno valutate applicando la seguente formula:

$$X = (Ra * 20) / Rmax$$

dove:

X è il punteggio da attribuire all'offerta in esame, Ra è il valore offerto dal concorrente, Rmax è il valore dell'offerta più conveniente (canone più alto).

Si procederà alla sommatoria dei punteggi provvisori.

Sarà preso in considerazione fino al II decimale, senza alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari alla sommatoria tra punteggio complessivo ottenuto per l'offerta qualitativa e quello ottenuto per l'offerta economica. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione al concorrente che la cui offerta tecnica abbia ottenuto maggiore punteggio; in caso di parità di punteggio assoluto si procederà mediante sorteggio in pubblica seduta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni contenute negli atti di gara, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il Comune non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla gara non avranno conseguito piena efficacia giuridica.

L'offerta avrà valore fino a 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione della stessa; trascorso tale periodo, senza essere stato stipulato il relativo contratto, l'aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

## 10 - SICUREZZA

Per tutti i rischi specifici connessi all'esecuzione del presente appalto, è obbligo per l'appaltatore essere in possesso dei documenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08, comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento e provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza ivi previste necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I costi conseguenti all'applicazione della normativa sulla sicurezza, riferiti al presente appalto, dovranno essere indicati nell'offerta economica, come meglio indicato al paragrafo 4, 'Modalità di formulazione e consegna dell'offerta', e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio e delle lavorazioni ad esso connesse.

## 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto consisterà in una scrittura pubblica o privata autenticata, in forma elettronica, con spese ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, che si quantificano in presunti € 350,00, salvo altri oneri presenti o futuri che per legge siano addebitabili all'appaltatore contraente.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, che, ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010, sarà stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.

Nelle more della stipula del contratto, il Comune si riserva tuttavia la facoltà di disporre in via immediata l'affidamento del servizio sotto riserva di legge, trattandosi di prestazioni la cui mancata esecuzione determinerebbe un danno all'interesse pubblico che esse sono chiamate a soddisfare.

Prima della stipula del contratto al concorrente aggiudicatario competono i seguenti adempimenti:

a) costituzione di cauzione definitiva pari a € 2.000,00.

La cauzione definitiva, prestata nelle forme indicate all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Montemurlo;
- la clausola "La presente cauzione sarà valida ed operante fino al rilascio del nulla-osta da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio e di cessazione di ogni pendenza a carico della Impresa garantita".

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore o per diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltatore. Le deduzioni eseguite sulla cauzione devono essere immediatamente integrate dall'Impresa in modo tale che l'importo complessivo garantito rimanga inalterato per tutta la durata dell'appalto; resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che provvede all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, in caso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione può essere ridotto del 50%: in caso di R.T.I., di consorzio o di avvalimento, per usufruire di tale facoltà, la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate, consorziate, ausiliarie e ausiliate.

b) stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi-RCT con una primaria Compagnia di Assicurazione per l'intera durata dell'appalto, nella quale sia indicato che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge ed è sollevato da ogni tipo di responsabilità civile e penale; la polizza deve obbligatoriamente prevedere:

- la copertura dei rischi da intossicazione alimentare, da avvelenamenti, da ingestione di cibi e/o bevande avariate nonché da ogni altro potenziale danno agli utenti conseguente alla somministrazione;
- la copertura di tutti i danni, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione;
- l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;
- l'importo del massimale non inferiore a € 1.000.000,00;

c) stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro-RCO con una primaria Compagnia di Assicurazione per l'intera durata dell'appalto, nella quale sia indicato che l'Amministrazione comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti di legge ed è sollevata da ogni tipo di responsabilità civile e penale; la polizza deve obbligatoriamente prevedere:

- la copertura dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio;
- l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;
- l'importo del massimale non inferiore a € 1.000.000,00;

NOTA BENE: In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo d'Impresa dovranno essere prodotte apposite polizze intestate al medesimo raggruppamento, a copertura dei rischi per il servizio oggetto dell'appalto e per il periodo di validità del contratto.

d) dotazione di firma digitale con certificato di firma in corso di validità, ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche;

e) presentazione di tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini della stipula del contratto;

f) pagamento delle spese contrattuali, nelle modalità e per l'importo definitivo che sarà notificato dal servizio Contracting&Contenzioso.

Nel caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti per la stipula del contratto o di mancati adempimenti di natura obbligatoria, il provvedimento di aggiudicazione verrà revocato, escutendo la cauzione provvisoria del soggetto inadempiente, e il servizio sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria; resta salvo il risarcimento dei danni che potrebbero essere arrecati alla stazione appaltante per il ritardato o mancato avvio del servizio o l'eventuale maggiore costo sostenuto in conseguenza della decadenza dell'aggiudicazione.

## **12 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ai sensi del D.Lgs. 53/2010, ciascun concorrente è obbligato ad eleggere domicilio per le comunicazioni relative all'esito della presente procedura, indicando l'indirizzo presso il quale ricevere le comunicazioni relative alla gara esperita, anche utilizzando il modello della domanda di partecipazione predisposto dall'Ente. Ai sensi dell'art.79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente quindi dovrà indicare:

- il proprio indirizzo di PEC;
- il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il numero di fax;
- la sede presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea se diversa dalla sede legale.

La stazione appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni in merito all'aggiudicazione definitiva, alle esclusioni e tutte le altre comunicazioni previste all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, con le seguenti modalità:

- 1) in via principale verrà utilizzata la PEC, quindi la trasmissione con questa modalità escluderà da parte della stazione appaltante qualsiasi altra modalità alternativa di invio;
- 2) in via subordinata, e sempre che non sia stato indicato l'indirizzo di PEC, la trasmissione avverrà via fax al numero indicato, previa comunicazione tramite posta elettronica, qualora indicata;
- 3) solo in via residuale, e in mancanza dei riferimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 verranno effettuate tramite raccomandata A/R, previa comunicazione tramite posta elettronica, qualora indicata.

La spedizione, a prescindere dal mezzo utilizzato, avverrà nel medesimo giorno per tutti i concorrenti.

In caso di mancata indicazione di indirizzo di PEC o fax o posta elettronica, l'Amministrazione non si riterrà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le notizie riguardanti lo svolgimento della gara, compresa la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, saranno disponibili sul sito internet alla pagina relativa alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti (RTI), l'elezione di domicilio e le comunicazioni previste verranno effettuate unicamente nei confronti del soggetto capogruppo.

## **13 - DIRITTO DI ACCESSO**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5 quater, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 24 della L. 241/1990, del D.P.R. 184/2006 e del D.Lgs. 196/2003, è consentito l'accesso agli atti di gara entro 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Saranno sottratti all'accesso i dati, le informazioni, i documenti, le giustificazioni e gli elementi tecnici facenti parte dell'offerta che costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) secondo la dichiarazione appositamente resa dai concorrenti.

Questi ultimi dovranno pertanto:

- indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- motivare il diniego all'accesso con argomentazioni non generiche né superficiali;
- comprovare il diniego all'accesso con adeguata documentazione.

La stazione appaltante, in mancanza di precise motivazioni e di idonea documentazione, riterrà non pertinente il diniego dichiarato dal concorrente e sarà legittimata a consentire l'accesso agli atti dello stesso, stante la prevalenza di tale diritto su quello di riservatezza.

## **14 - PROCEDURE DI RICORSO**

Il concorrente potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Toscana, via Ricasoli, 40 - Firenze:

- entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul profilo committente/albo pretorio del Comune di Montemurlo per clausole impeditive della partecipazione;

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva contro gli atti della procedura selettiva.

Si fa presente che il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto da un'informativa resa al RUP con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi (art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006).

## **15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CONTROVERSIE**

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il servizio in appalto, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inottemperanza, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Per ogni controversia relativa ai rapporti contrattuali è competente il Foro di Prato.

## **16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La stazione appaltante e i contraenti sono soggetti agli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tale proposito, i concorrenti sono tenuti a sottoscrivere, in sede di domanda di partecipazione, l'impegno con il quale si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da tale normativa.

## **17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, comunicando che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune di Montemurlo – Area Servizi alla persona e Servizio Contracting&Contenzioso, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria, il conferimento è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003; a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati sono i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità Giudiziaria.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Montemurlo nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

## **18 - INFORMAZIONI**

Il Comune di Montemurlo rende disponibile, a partire dalla data odierna, presso i punti di contatto indicati nel presente avviso-disciplinare al paragrafo 3, "Documentazione", la documentazione di gara, reperibile anche per via elettronica su Internet al sito <http://www.comune.montemurlo.po.it>.

Per eventuali chiarimenti relativi al servizio è possibile contattare il dirigente di Area, dr.ssa Roberta Chiti (tel. 0574558524 – fax 0574558572 - mailto: [roberta.chiti@comune.montemurlo.po.it](mailto:roberta.chiti@comune.montemurlo.po.it)) e il responsabile del procedimento, dr.ssa Luana Grossi (tel. 0574558569-567; mailto: [luana.grossi@comune.montemurlo.po.it](mailto:luana.grossi@comune.montemurlo.po.it)); per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura di selezione è possibile contattare il servizio Contracting&Contenzioso (Valentina Cecchi, tel. 0574558211 – fax 0574682363 – mailto: [valentina.cecchi@comune.montemurlo.po.it](mailto:valentina.cecchi@comune.montemurlo.po.it); Mascia Cecchi, tel. 0574558214 – mailto: [mascia.cecchi@comune.montemurlo.po.it](mailto:mascia.cecchi@comune.montemurlo.po.it); Cinzia Fischetti, tel. 0574558225 – mailto: [cinzia.fischetti@comune.montemurlo.po.it](mailto:cinzia.fischetti@comune.montemurlo.po.it)).

L'affidamento del servizio in concessione e la regolamentazione dei rapporti contrattuali sono disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, dal Regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 207/2010, dalla legge della Regione Toscana n. 38/2007 e successive modifiche, dal Codice civile, nonché dalle condizioni contenute negli atti di gara e nel capitolato speciale di appalto.

Il Comune, non vincolato dal presente disciplinare e dal relativo bando di gara, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. Ogni decisione presa in merito sarà in ogni caso comunicata tempestivamente con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune ([www.comune.montemurlo.po.it](http://www.comune.montemurlo.po.it)); sullo stesso sito saranno pubblicate le risposte ai quesiti che saranno formulati dai concorrenti.

Tutte le informazioni di dettaglio relative alla procedura di affidamento e alla esecuzione del servizio sono riportate nella documentazione di gara di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Montemurlo, 1 giugno 2015

IL DIRIGENTE DI AREA  
DR.SSA ROBERTA CHITI